## CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CORPO FORESTALE DELLO STATO PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI

| tra:    | la  | Regione        | Piemonte       | (C.F.     | n.      | 80087670016),       | rappresentata   |
|---------|---|----------------|----------------|-----------|---------|---------------------|-----------------|
| da      | , autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. |                |                |           |         |                     |                 |
|         | del   |                | .;             |           |         |                     |                 |
| e: il I | Ministro  | o delle Politi | che Agricole,  | Alimentar | ri e Fo | restali rappresenta | to dal Capo del |
| Corpo   | foresta   | le dello Stato | ing. Cesare P. | ATRONE    | ;       |                     |                 |

### Premesso che:

l'art. 4, 1° comma, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

il predetto accordo quadro, approvato dalla Conferenza permanente in data 15 dicembre 2005, individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le Regioni;

al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati uno o più dei compiti regionali elencati nell'art. 3 del sopra menzionato accordo quadro;

il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 11/72 e dell'art. 71, lettera 9) del D.P.R. 616/77, da una serie ininterrotta di convenzioni, delle quali la più recente, rep. 4683 del 27/07/2000, è scaduta e prorogata in validità sino al 31/12/2007;

#### **Considerato che:**

secondo la Regione Piemonte risulta imprescindibile l'apporto del Corpo forestale dello Stato: nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sia nell'esercizio della direzione delle operazioni di spegnimento sia nella gestione della Sala Operativa, nonché riguardo alla perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco; nell'attività di prevenzione, vigilanza e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del patrimonio naturale, in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale e di polizia idraulica e veterinaria;

#### Preso atto che:

tali compiti appaiono rispettosi della L 36/04 e conformi a quanto contenuto nell'Accordo quadro nazionale regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni ai sensi dell'art 4 della L 36/04 (di seguito denominato Accordo quadro);

### si conviene quanto segue:

### Articolo 1 - (Finalità)

- 1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato " Corpo forestale dello Stato") da parte della Regione per lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo articolo 4.
- 1.2 E' garantito il rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo forestale dello Stato, della sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché la salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

### Articolo 2 - (Articolazione ed operatività del Corpo forestale dello Stato nella Regione)

2.1.Il Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le

- materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato è così articolata:
- nel <u>capoluogo di Regione</u> con un Comando regionale, a cui è preposto un Comandante regionale nominato dal Dirigente generale- Capo del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato "Capo del Corpo forestale dello Stato");
- nei <u>capoluoghi di Provincia</u> con Comandi provinciali, a cui sono preposti Comandanti provinciali, nominati dal Capo del Corpo forestale dello Stato, ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi stazione forestale.
- nei <u>parchi nazionali</u> i Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente a cui sono preposti Coordinatori Territoriali, nominati dal Capo del Corpo forestale dello Stato, ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi stazione forestale.
- 2.2 I Comandi provinciali e territoriali per l'ambiente dipendono gerarchicamente dal Comando regionale, secondo il disposto del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2007.
- 2.3 Il personale dirigente e direttivo del Corpo forestale dello Stato partecipa agli organi collegiali previsti dalle vigenti leggi, ivi comprese le conferenze di V.I.A. ex art. 9 L.R. 40/98; è inserito, a richiesta della Regione, su designazione nominativa del Comandante regionale, in commissioni, comitati e gruppi di lavoro regionali e provinciali.

### Articolo 3 - (Articolazione dei rapporti previsti in convenzione)

- 3.1 I rapporti convenzionati di cui al precedente articolo 1 intercorrono, sul piano istituzionale, tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o un suo delegato e il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato; sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato e il Responsabile della struttura regionale competente. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all'applicazione di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.
- 3.2 Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui all'art. 9, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

### Articolo 4 - (Ambiti di impiego del Corpo forestale dello Stato da parte della Regione)

4.1 In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti di seguito elencati, il Comandante regionale ed i Comandanti provinciali del Corpo forestale dello Stato assumono diretta responsabilità nei confronti degli Organi esecutivi della Regione.

I predetti Comandanti sono tenuti, nello svolgimento delle singole attività, a rispettare tempi e modalità concordate con l'Autorità regionale .

Il Corpo forestale dello Stato, oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, collabora con la Regione, compatibilmente con le restanti esigenze di servizio, per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

### 4.2-a Antincendi boschivi (art. 3a) e b) Accordo quadro)

Al Corpo forestale dello Stato sono affidate la direzione ed il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario, fatte salve le competenze del Corpo nazionale Vigili del Fuoco nelle aree di interfaccia urbano-forestale.

In attesa che venga istituita la S.O.U.P., come previsto dall'art. 7 della L. n. 353/2000, le sue funzioni sono coordinate dalla Regione Piemonte, che ne affida la gestione al Corpo forestale dello Stato attraverso la Centrale operativa del Corpo forestale dello Stato di Torino che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di convenzione, alle direttive generali impartite dalla Regione.

Al Corpo forestale dello Stato spetta il compito di sovrintendere alla manutenzione del materiale, delle attrezzature e degli impianti A.I.B. affidati dalla Regione al Corpo stesso; il C.F.S. può collaborare all'attività antincendi boschivi anche mettendo a disposizione dei Volontari A.I.B. locali o infrastrutture atti al ricovero di mezzi ed attrezzature.

Il Corpo forestale dello Stato partecipa alla elaborazione dei dati statistici a carattere tecnico riguardante gli incendi boschivi, in collaborazione con la Regione e con Enti strumentali della stessa o altri Enti con essa convenzionati.

Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti assegnatigli dalla Regione in materia di collaborazione con il volontariato A.I.B., compresa la realizzazione di attività formative rivolte alle squadre.

### 4.2-b Perimetrazione aree percorse dal fuoco (art.3c) Accordo quadro).

Il Corpo forestale dello Stato supporta i Comuni nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, anche con l'ausilio di tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (GPS, rilievi da mezzi aerei, etc.)

### 4.2-c Sorveglianza nelle aree naturali protette di rilevanza regionale (art. 3 d) Accordo quadro)

In collaborazione con la Direzione Regionale competente e con i soggetti gestori, il Corpo forestale dello Stato espleta attività di prevenzione e vigilanza nelle aree SIC e ZPS in Regione.

Ove richiesto dalla Regione e concordato con il Comando regionale CFS a mezzo di uno specifico accordo, espleta funzioni di vigilanza in aree protette di interesse regionale.

- 4.2-d Attività di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca, patrimonio agro silvo pastorale previsto da leggi regionali ; attività di monitoraggio e rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro silvo pastorale (art 3e) e g) Accordo quadro).
  - In materia di foreste, il Corpo forestale dello Stato collabora con la competente Direzione generale al rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione dei boschi cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs 227/01 esprimendo, se richiesto, un parere endoprocedimentale per i beni tutelati dalle lettere d), g) e i) dell'art. 142 D.Lgs 42/04.

Collabora con gli organi regionali al perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 50/95.

- Provvede, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti, al monitoraggio ed alle rilevazioni statistiche ISTAT in campo forestale; e realizza quelle indagini che la Direzione regionale competente intende effettuare per le materie di propria competenza.
- In materia di tutela fauna, caccia e pesca, il Corpo forestale dello Stato collabora con la competente Direzione regionale all'attività prevista dall'art. 28 della L.R. 70/96 in materia di attività ispettiva, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 51 della stessa legge. Collabora, inoltre, su richiesta della Regione, nell'ambito del Progetto di ricerca sul Lupo in Piemonte.
- In materia di patrimonio agro silvo pastorale, nell'ambito delle attività regionali riguardanti i pascoli montani, la profilassi e la polizia veterinaria, il Corpo forestale dello Stato svolge l'attività di vigilanza sull'esercizio del pascolo mediante:
- controlli sull'osservanza delle prescrizioni per l'utilizzo dei pascoli montani con riferimento all'articolo 135 del R.D.L. 3267/1923;

- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio del pascolo caprino in bosco.
- -Nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di sanità pubblica veterinaria, su richiesta della Direzione regionale competente in materia veterinaria ed in collaborazione con le AA.SS.LL., il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni sotto elencate:
- controllo degli alpeggi e delle mandrie monticanti;
- verifica del rispetto delle prescrizioni sanitarie nell'ambito della profilassi delle malattie infettive del bestiame;
- vigilanza in occasione di interventi di bonifica sanitaria con personale del Corpo forestale dello Stato opportunamente formato e dotato di DPI;
- controllo sugli allevamenti e sul rispetto dei vincoli sanitari in situazioni di emergenza per riscontro di focolai di gravi malattie epidemiche denunciabili;
- controllo sul pascolo vagante;
- controllo sulla corretta identificazione e registrazione degli animali e degli allevamenti: a tal fine il Corpo forestale dello Stato viene abilitato dalla competente Direzione regionale all'inserimento in anagrafe zootecnica dei controlli e delle irregolarità riscontrate;
- monitoraggio sanitario sulla fauna selvatica, con particolare riferimento alla segnalazione di animali malati, moribondi o morti;
- verifica del rispetto delle norme sul benessere animale;
- controllo sulla corretta detenzione, allevamento e commercio di animali esotici, ai sensi della L .r. 43/86 nonché collaborazione con la Commissione regionale deputata al rilascio delle autorizzazioni alla detenzione ai sensi della medesima norma;
- controllo sul rispetto delle norme inerenti il settore apistico, ai sensi della L.r.20/98.
- Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Direzione Regionale competente prestando assistenza agli Ispettori fitosanitari nel corso di attività di vigilanza e di repressione di inadempienze alla normativa fitosanitaria comunitaria, nazionale e regionale.
- Il Corpo forestale dello Stato cura per conto della Regione Piemonte l'esecuzione di una parte dei controlli relativi ai Piani di Sviluppo Rurale, sulla base di un apposito protocollo d'intesa con l'organismo pagatore regionale.
- 4.2-e Attività di monitoraggio e rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro silvo pastorale (art. 3 lett. g) Accordo quadro)

Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Direzione competente al monitoraggio ed alla rilevazione dell'attività selvicolturale in Regione ed assicura, in via transitoria e fino a nuova disposizione, le competenze che la L.R. 57/79 affida all'organo forestale competente, ferme restando le Determinazioni dirigenziali autorizzative, di competenza regionale.

### 4.2-f Attività di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica (art. 3 lettera g) Accordo quadro)

Il Corpo forestale dello Stato collabora con le Strutture regionali per l'elaborazione di piani e programmi in materia di idraulica - forestale, per la conoscenza delle situazioni ambientali e di rischio, per l'analisi ed il monitoraggio degli interventi eseguiti; partecipa come componente del Coordinamento regionale manutenzione alvei.

Collabora con le strutture regionali competenti in materia di polizia idraulica e gestione del demanio idrico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi e delle opere destinati ad incidere sul regime dei corsi d'acqua, comprese le concessioni di estrazione di materiale litoide, e la valutazione del valore del materiale legnoso radicato sul demanio idrico, per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e per la rilevazione delle occupazioni e degli utilizzi abusivi delle aree demaniali idriche, dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze.

### 4.2-g Adempimenti connessi all'attuazione della direttiva CEE 105/90, nel rispetto del D.Lgs 386/2003 (art. 3 lett. i) Accordo quadro)

Il Corpo forestale dello Stato collabora con la competente Direzione regionale all'attuazione della Decreto legislativo 10/11/2003 n. 386 in materia di "Disciplina della produzione e dell'immissione in commercio di sementi e di piante da rimboschimento" per quanto attiene al rilascio dei certificati di provenienza, di identità clonale, nonché all'istruttoria per il rilascio della licenza per la produzione e la vendita del materiale forestale di propagazione, anche mediante l'operatività di Nuclei di Certificazione e Controllo provinciali ed interprovinciali.

### 4.2-h Collaborazione nell'attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di Protezione Civile di rilievo regionale (lett. k) Accordo quadro);

Il Corpo forestale dello Stato è incaricato dalla Regione di elaborare il parere forestale necessario al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa in materia di vincolo idrogeologico (L.R.45/89).

Il Corpo forestale dello Stato é impiegato dagli Enti delegati, per la formulazione di pareri tecnici relativi al rilascio di autorizzazioni previste dalla L. R. 44/00 art. 64 comma 1, lett. a) e art. 65, comma 1 lett. a).

Il Corpo forestale dello Stato collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale.

Il Corpo forestale dello Stato collabora altresì nelle attività di controllo e prevenzione per la sicurezza nella pratica degli sport invernali, nell'ambito delle competenze regionali in attuazione della normativa statale in materia.

# 4.2-i Attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della Regione (lett.h) Accordo quadro);

Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione Piemonte nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione nelle materie convenzionate, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi.

### Articolo 5 (Modalità esecutive della convenzione)

Modalità esecutive della convenzione sono concordate, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, tra il Responsabile regionale della struttura competente e il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. La collaborazione stessa si attua nell'esclusivo ambito delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente all'integrazione delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti nelle rispettive strutture.

### Articolo 6 - (Vigilanza)

6.1 La vigilanza sulle leggi disciplinanti le materie nelle quali la Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa è demandata anche al Corpo forestale dello Stato. A tal fine le competenti Direzioni regionali inviano anche al Comando regionale le circolari esplicative e le direttive in materia. 6.2 In particolare al Corpo forestale dello Stato è demandata la vigilanza sulle leggi regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del patrimonio naturale, della flora e della fauna ivi compresa la polizia veterinaria.

### Articolo 7 - (Formazione ad aggiornamento del personale nella materie convenzionate)

- 7.1 La Regione e il Corpo forestale dello Stato organizzano appositi corsi e stage, anche a carattere residenziale, riservati al personale del Corpo forestale dello Stato al fine di promuoverne la formazione e l'aggiornamento tecnico ed amministrativo nelle materie oggetto della convenzione.
- **7.2** Le Regione ammette altresì il personale del Corpo forestale dello Stato ai corsi indetti e stage per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale.
- 7.3 Le spese inerenti all'espletamento, alla partecipazione e alla frequenza ai corsi di cui al presente articolo, ivi compreso il compenso dei docenti ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.

### Articolo 8 - (Oneri della Regione)

- 8.1 Il Corpo forestale dello Stato provvede direttamente alla stipulazione di tutti i contratti di locazione, delle varie utenze e di somministrazione di servizi per le sedi del Comando regionale, dei Comandi provinciali e dei Comandi Stazione Forestale. Agli oneri relativi si fa fronte con fondi regionali, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.
- 8.2 Alle spese relative all'implementazione e alla gestione degli apparati di telecomunicazione del Comando regionale, dei Comandi provinciali e dei Comandi stazione provvederà direttamente la Regione Piemonte Settore Utenze/TLC.
- 8.3 I beni di proprietà regionale possono essere messi a disposizione dei Comandi del Corpo forestale dello Stato per gli usi istituzionali. Gli oneri di manutenzione ordinaria di detti beni sono in tal caso a carico del Comando regionale.
- 8.4 L'accreditamento e la rendicontazione dei fondi assegnati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato, avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) entro il 30 settembre di ogni anno, i competenti Organi della regione concordano con il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato il piano finanziario preventivo equivalente alla proposta di spesa da assumere a carico della Regione per l'anno successivo;

- b) gli eventuali aumenti annui di spesa ordinaria non potranno eccedere, a parità di risorse umane impiegate, il 10% riferito al consuntivo dell'anno precedente;
- c) sulla base di tale piano finanziario preventivo, nei limiti di spesa stabiliti e limitatamente allo svolgimento delle mansioni affidate, la Regione trasferisce al Corpo forestale dello Stato, con obbligo di rendicontazione, i finanziamenti occorrenti per il funzionamento degli Uffici del Corpo forestale dello Stato e proprie articolazioni, per le mansioni affidate dalla Regione,nonché per il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario e le indennità per le missioni svolte nell'ambito delle funzioni affidate dal presente atto, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato.
- d) la Regione provvede all'acquisto di beni durevoli necessari allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo forestale dello Stato cui al precedente punto 8.3.

Tra le spese correnti si riconoscono anche le spese necessarie all'espletamento di corsi di aggiornamento sulle materie di cui alla presente convenzione direttamente espletati dal Comando regionale o dai Comandi provinciali e non rientranti fra quelli previsti dal precedente articolo 7.

Per far fronte alle spese sopra descritte la Regione istituirà appositi capitoli di spesa la cui dotazione finanziaria verrà annualmente determinata nell'ambito della Legge di Bilancio regionale.

Con successivo accordo tra il Comandante regionale e il Dirigente Regionale preposto saranno meglio dettagliati gli accordi operativo-contabili per la gestione e la rendicontazione delle risorse assegnate.

#### **Articolo 9 (Commissione paritetica)**

E' istituita una Commissione paritetica formata da quattro persone – di cui due scelte tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello Stato in servizio nella Regione Piemonte e due scelte tra i dirigenti e funzionari della Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte – avente funzione di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La Commissione può avanzare proposte di modifica ed integrazione della Convenzione, alla luce dei risultati della verifica annuale.

Data creazione 03/12/2007 17.59

Articolo 10 - ( Norme finali )

1. Più specifiche modalità di attuazione sull'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte

della Regione nell'ambito della presente convenzione, potranno essere concordate tra le

Direzioni regionali competenti per materia ed il Comandante regionale del Corpo forestale

dello Stato.

2. L'impiego del Corpo forestale dello Stato per operatività e materie non previste, che

esulano dagli ambiti convenzionati di cui al presente atto, potrà essere all'occorrenza

concordato tra il Dirigente della struttura regionale competente ed il Comandante regionale del

Corpo forestale dello Stato, all'uopo autorizzato dal Dirigente generale - Capo del Corpo

forestale dello Stato.

Articolo 11 - (Operatività della convenzione)

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della

stipula e ha durata triennale. Essa verrà tacitamente rinnovata per un altro anno qualora una

delle parti non ne notifichi formalmente la disdetta almeno sei mesi prima.

Torino, 3 dicembre 2007

per il Corpo Forestale dello Stato Il Capo del Corpo -ing. Cesare Patroneper la Regione Piemonte L'Assessore allo sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche e difesa del suolo - prof.ssa Bruna Sibille-

11